



Prot. n. 17044/2.6

Firenze, 29 giugno 2016

Oggetto: **Proposta di legge n. 67**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla I Commissione Consiliare (solo se parere obbl. art. 46 c. 4)
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 3/2008 e alla l.r.84/2015.

Favorevole/		A maggioranza/			
Consiglieri	Delegati	Esente	Favorevole	Contrario	Assente
Scaramelli Stefano	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mugnai Stefano	FI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bambagioni Paolo	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciolini Nicola	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovannetti Ilaria	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quartini Andrea	M5S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sarti Paolo	SI-Toscana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegni Enrico	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinelli Serena	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vescovi Manuel	LN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Relatore (se diverso dal presidente della commissione):

	obbligatorio	secondario	secondario	non richiesto	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xx Comm. allegato - (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
secondario xx Comm. allegato - (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
secondario xx Comm. allegato - (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>
approvato con	Modifiche al titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Drafting	<input checked="" type="checkbox"/>	Sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione collegata		<input checked="" type="checkbox"/>	
Notifica U.E.	<input type="checkbox"/>			

Il resp.le P.O.
Roberta Gambacciani

La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto

PROPOSTA DI LEGGE 67

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008.

Sommario:

Capo I – **Funzioni gestionali.** Modifiche al Capo II del Titolo IV della **legge regionale 24 febbraio 2005, n 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).**

Art. 1 – **Collegio sindacale.** Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005

Capo II – **Articolazione organizzativa funzionale.** Modifiche al Capo III del Titolo V della l.r. 40/2005

Art. 2 – **Direttore di zona.** Modifiche all'articolo 64.1 della l.r. 40/2005

Capo III - **Società della salute.** Modifiche al Capo III bis del Titolo V della l.r. 40/2005

Art. 3 – **Direttore.** Modifiche all'articolo 71 novies della l.r. 40/2005

Capo IV – **Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale.** Modifiche al Capo IV del Titolo VII della l.r. 40/2005

Art. 4 – **Reclutamento del personale.** Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

Art. 5 – **Direttore generale.** Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005

Art. 6 – **Direttore amministrativo.** Modifiche all'articolo 106 della l.r. 40/2005

Art. 7 – **Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo.** Sostituzione dell'articolo 106 bis della l.r. 40/2005

Art. 8 – **Finanziamento.** Modifiche all'articolo 109 della l.r. 40/2005

Capo V – **Patrimonio.** Modifiche al Capo I del Titolo VIII della l.r. 40/2005

Art. 9 – **Aziende sanitarie. Piani degli investimenti.** Modifiche all'articolo 119 bis della l.r. 40/2005

Capo VI – **Contabilità.** Modifiche al Capo II del Titolo VIII della l.r. 40/2005

Art. 10 – **Gestione sanitaria accentrata presso la Regione.** Inserimento dell'articolo 119 ter nella l.r. 40/2005

Art. 11 – **Bilancio preventivo economico annuale.** Modifiche all'articolo 121 della l.r. 40/2005

Art. 12 – **Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali.** Sostituzione dell'articolo 121 bis della l.r. 40/2005

- Art. 13 – **Bilancio di esercizio.** Modifiche all'articolo 122 della l.r. 40/2005
- Art. 14 – **Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale.** Inserimento dell'articolo 123 bis nella l.r. 40/2005
- Art. 15 – **Libri obbligatori.** Modifiche all'articolo 124 della l.r. 40/2005
- Art. 16 – Sistema budgetario. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 40/2005**
- Capo VII – **Norme transitorie e finali.** Modifiche al Titolo IX della l.r. 40/2005
- Art. 17– Aziende ospedaliero-universitarie.** Abrogazione dell'articolo 138 della l.r. 40/2005
- Art. 18 – Commissione regionale di bioetica.** Abrogazione dell'articolo 140 della l.r. 40/2005
- Art. 19 – Disposizioni diverse.** Modifiche all'articolo 142 della l.r. 40/2005
- Art. 20 – Norme transitorie.** Modifiche all'articolo 142 bis della l.r. 40/2005
- Art. 21 – ESTAR. Disposizioni transitorie.** Abrogazione dell'articolo 142 quater della l.r. 40/2005
- Art. 22 – ESTAV. Disposizioni transitorie.** Abrogazione dell'articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005
- Art. 23 – Disposizioni transitorie personale ESTAV.** Abrogazione dell'articolo 142 sexies della l.r. 40/2005
- Art. 24 – ESTAR. Disposizioni di prima applicazione.** Abrogazione dell'articolo 142 septies della l.r. 40/2005
- Art. 25 –** Sostituzione dell'allegato A della l.r. 40/2005
- Capo VIII – Modifiche alla **legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica).**
- Art. 26 – Direttore generale.** Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/2008
- Art. 27 – Direttore sanitario.** Modifiche all'articolo 6 della l.r. 3/2008
- Art. 28 – Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario.** Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 3/2008
- Art. 29 – Regolamento di organizzazione e funzionamento.** Modifiche all'articolo 9 della l.r. 3/2008

Allegato A – **Ambiti territoriali del servizio sanitario regionale. Ambiti aziendali e zone distretto**

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 24 febbraio n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica (CSPO);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2016;

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione espresso nella seduta del 24 febbraio 2016

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provvede il Presidente della Giunta regionale;
2. Si introducono alcune modifiche alla disciplina regionale in materia di contabilità delle aziende sanitarie al fine di adeguare la stessa alla normativa nazionale sopravvenuta ed, in particolare, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

3. Si abrogano alcune norme transitorie della l.r. 40/2005 che hanno esaurito oramai i loro effetti;

4. Si introducono alcune modifiche alla legge regionale 3/2008 al fine di chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo di ISPO;

5. **Considerato di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge.**

Approva la presente legge

Capo I – **Funzioni gestionali.** Modifiche al Capo II del Titolo IV della **legge regionale 24 febbraio 2005, n 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).**

Art. 1

Collegio sindacale. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della **legge regionale 24 febbraio 2005, n 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)** dopo le parole “aziende unità sanitarie locali” sono inserite le seguenti: “e delle aziende ospedaliero – universitarie” e dopo le parole “del decreto delegato,” sono inserite le seguenti: “e dell’articolo 4, comma 3 del d.lgs. 517/1999”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente: “1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro **i quindici giorni antecedenti** il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.”

Capo II – **Articolazione organizzativa funzionale.** Modifiche al Capo III del Titolo V della l.r. 40/2005

Art. 2

Direttore di zona. Modifiche all'articolo 64.1 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 64.1 della l.r. 40/2005 le parole “a seguito di avviso pubblico” sono soppresse e dopo le parole “all'articolo 64-bis” sono aggiunte le seguenti “ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis”.

Capo III – **Società della salute.** Modifiche al Capo III bis del Titolo V della l.r. 40/2005

Art. 3

Direttore. Modifiche all'articolo 71 novies della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 le parole “a seguito di avviso pubblico,” sono soppresse e dopo le parole “all'articolo 64 bis” sono aggiunte le seguenti “ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis”.

Capo IV - **Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale.** Modifiche al Capo IV del Titolo VII della l.r. 40/2005

Art. 4

Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 le parole “il comitato di area vasta ed il collegio di direzione di area vasta assumono” sono sostituite dalle seguenti: “il comitato operativo di cui all'articolo 9 ter, comma 4 assume” e le parole “; qualora il collegio di direzione di area vasta non sia costituito, le funzioni ad esso attribuite sono svolte, a rotazione, dai collegi di direzione delle aziende sanitarie di area vasta.” sono soppresse.

Art. 5

Direttore generale. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"3.1. L'incarico ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni."

2. Dopo il comma 3.1 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"3.2. Al rapporto di servizio del direttore generale dell'ESTAR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 7 ter."

3. Il comma 3 ter dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 6

Direttore amministrativo. Modifiche all'articolo 106 della l.r. 40/2005

1. Nel comma 2 dell'articolo 106 della l.r. 40/2005 le parole "articolo 40, commi 7, 10, 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 40, commi 10, 11 e 12".

Art. 7

Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo.

Sostituzione dell'articolo 106 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 106 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 106 bis

Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo

1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.

4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.”.

Art. 8

Finanziamento. Modifiche all'articolo 109 della l.r. 40/2005

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 109 della l.r. 40/2005 dopo le parole "articolo 101" sono aggiunte le seguenti: "e non previste nella programmazione degli investimenti di cui al comma 2;".
2. Nel comma 2 dell'articolo 109 della l.r. 40/2005 dopo le parole "dall'ESTAR" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere della commissione di cui all'articolo 10, comma 4 **quinquies**, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma."

Capo V – **Patrimonio.** Modifiche al Capo I del Titolo VIII della l.r. 40/2005

Art. 9

Aziende sanitarie. Piani degli investimenti. Modifiche all'articolo 119 bis della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 119 bis della l.r. 40/2005 le parole: "secondo modalità e parametri che sono definiti dall'atto di indirizzo di cui al comma 4" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 119 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'articolo 10, comma 4 **quinquies**, che esprime parere obbligatorio **vincolante ai fini** all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie."
3. Il comma 4 dell'articolo 119 bis della l.r. 40/2005 è abrogato.

Capo VI - **Contabilità**. Modifiche al Capo II del Titolo VIII della l.r. 40/2005

Art. 10

Gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Inserimento dell'articolo 119 ter nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 119 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 119 ter

Gestione sanitaria accentrata presso la Regione

1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di terzo certificatore, di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 22 del d.lgs.118/2011, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale ad un dirigente regionale dotato di idonea professionalità ed esperienza, esterno alla direzione di cui al comma 1, oppure, come consentito dalla legge regionale 23 luglio 2012 n. 40 (Disciplina del Collegio dei Revisori della Regione Toscana), al collegio dei revisori della Regione Toscana.”.

Art. 11

Bilancio preventivo economico annuale. Modifiche all'articolo 121 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:

- a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;
- b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:

- a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
- b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
- c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;
- d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;
- e) dalla relazione del collegio sindacale.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è abrogato.

4. Il comma 6 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è abrogato.

5. Nel comma 7 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 la parola “3” è sostituita dalla seguente: “4”.

6. Il comma 8 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 12

Monitoraggio sull’andamento economico delle gestioni aziendali.

Sostituzione dell’articolo 121 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 121 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 121 bis

Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali

1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'articolo 121, comma 7.

2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all'equilibrio economico.”.

Art. 13

Bilancio di esercizio. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole “al periodo” sono sostituite dalle seguenti: “all'anno solare”.

2. Il comma 2 dell'articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le ulteriori norme statali vigenti.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 122 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. L’eventuale risultato positivo di esercizio è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L’eventuale eccedenza è accantonata a riserva, ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.”.

5. Nel comma 5 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole “, nonché da allegati illustrativi della gestione finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima.”.

6. Nel comma 6 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 dopo le parole “del direttore generale” sono inserite le seguenti: “deve contenere anche il modello di rilevazione dei livelli di assistenza (LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed”.

7. Il comma 7 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 14

Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale. Inserimento dell’articolo 123 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 123 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 123 bis

Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all’approvazione della Giunta regionale, che lo **comunica** al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario

regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs.118/2011.

2. L'area di consolidamento comprende:

- a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;
- b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;
- c) la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri enti del servizio sanitario regionale.”.

Art. 15

Libri obbligatori. Modifiche all'articolo 124 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, i libri contabili obbligatori sono solo quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).”.

Art. 16

Sistema budgetario. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 126 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 126 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;**
- b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;**
- c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;**
- d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di**

quello dei posti letto;

- e) **negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;**
- f) **validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.”.**

3. Il comma 5 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 è abrogato”.

Capo VII - Norme transitorie e finali. Modifiche al Titolo IX della l.r. 40/2005

Art. 17

Aziende ospedaliero-universitarie. Abrogazione dell’articolo 138 della l.r.
40/2005

1. L’articolo 138 della l.r. 40/2005 è abrogato

Art. 18

Commissione regionale di bioetica. Abrogazione dell’articolo 140 della l.r.
40/2005

1. L’articolo 140 della l.r. 40/2005 è abrogato

Art. 19

Disposizioni diverse. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 142 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 20

Norme transitorie. Modifiche all’articolo 142 bis della l.r. 40/2005

1. I commi da 1 a 11 dell'articolo 142 bis della l.r. 40/2005 sono abrogati.

Art. 21

ESTAR. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell'articolo 142 quater della l.r. 40/2005

1. L'articolo 142 quater della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 22

ESTAV. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell'articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005 è abrogato

Art. 23

Disposizioni transitorie personale ESTAV. Abrogazione dell'articolo 142 sexies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 142 sexies della l.r. 40/2005 è abrogato

Art. 24

ESTAR. Disposizioni di prima applicazione. Abrogazione dell'articolo 142 septies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 142 septies della l.r. 40/2005 è abrogato

Art. 25

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 40/2005

1. L'allegato A della l.r. 40/2005 è sostituito dall'allegato A della presente legge.
2. L'articolo 144 bis della l.r. 40/2005 è abrogato.

Capo VIII - Modifiche alla **legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica (ISPO)).**

Art. 26

Direttore generale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/2008

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2008 n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica (CSPO) è sostituito dal seguente:

“9. L'incarico di direttore generale è regolato dal contratto di cui all'articolo 6 bis ed ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.”.

2. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 3/2008 è abrogato.

Art. 27

Direttore sanitario. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 3/2008

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

“4. L'incarico di direttore sanitario è regolato dal contratto di cui all'articolo 6 bis.”.

2. Il comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 3/2008 è abrogato.

Art. 28

Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario

Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 3/2008

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 3/2008 è inserito il seguente,

“Art. 6 bis

Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario dell'ISPO

1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore sanitario non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'ISPO.

3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario hanno carattere di esclusività e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ISPO.

4. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ISPO, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ISPO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

5. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno

dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ISPO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ISPO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.”.

Art. 29

Regolamento di organizzazione e funzionamento. Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 3/2008

1. Il comma 1 ter dell'articolo 9 della l.r. 3/2008 è sostituito dal seguente:

“1 ter. Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 7 del d.lgs. 502/1992 ed è nominato dal direttore generale dell'ISPO con provvedimento motivato; al direttore amministrativo si applica l'articolo 6 bis **nonché** l'articolo 40 commi 10, 11 e 12 della l.r. 40/2005.”.

ALLEGATO A

(riferimento art. 32 della l.r. 40/2005)

Ambiti territoriali del servizio sanitario regionale. Ambiti aziendali e zone-distretto

	Zone-Distretto	Comuni	Prov.
Azienda unita' sanitaria locale Toscana Centro	della Val di Nievole	Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano	PT
	Pistoiese	Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata	PT
	Pratese	Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.	PO
	Firenze	Firenze	FI
	Fiorentina Nord-Ovest	Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia	FI
	Fiorentina Sud-Est	Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Tavarnelle Val di Pesa.	FI
	del Mugello	Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio.	FI
	Empolese	Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.	FI
	Valdarno Inferiore	Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno.	PI

	Zone-Distretto	Comuni	Prov.
Azienda unita' sanitaria locale Toscana Nord-Ovest	della Lunigiana	Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.	MS
	delle Apuane	Carrara, Massa, Montignoso	MS
	della Valle del Serchio	Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli di Sotto, Villa Collemandina	LU
	della Piana di Lucca	Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.	LU
	dell'Alta val di Cecina	Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.	PI
	della Val d'Era	Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Laiatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.	PI
	Pisana	Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.	PI
	della Bassa Val di Cecina	Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce.	PI
		Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo.	LI
	della Val di Cornia	Monteverdi di Marittimo	PI
		Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.	LI
	dell'Elba	Campo nell'Elba, Capolivieri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba	LI
	Livornese	Capraia Isola, Collesalveti, Livorno	LI
	della Versilia	Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.	LU

	Zone-Distretto	Comuni	Prov.
Azienda unita' sanitaria locale Toscana Sud-Est	dell'Alta Val d'Elsa	Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano	SI
	della Val Chiana Senese	Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.	SI
	dell'Amiata Senese e Val d'Orcia	Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia	SI
	Senese	Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murio, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille.	SI
	del Casentino	Bibbiena, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla.	AR
	della Val Tiberina	Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.	AR
	del Valdarno	Bucine, Castelfranco Piandisco', Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.	AR
	della Val di Chiana Aretina	Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.	AR
	Aretina	Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano.	AR
	delle Colline Metallifere	Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino.	GR
	delle Colline dell'Albegna	Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano	GR
	dell'Amiata Grossetana	Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.	GR
	Grossetana	Campagnatico, Castiglion della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada, Scansano.	GR

Le aziende regionali ospedaliero-universitarie ed i presidi ospedalieri gestiti

<i>Azienda ospedaliero-universitaria</i>	<i>Presidio ospedaliero gestito</i>
<i>Azienda ospedaliero-universitaria Pisana</i>	<i>Ospedali Pisani</i>
<i>Azienda ospedaliero-universitaria Senese</i>	<i>Ospedale Senese Le Scotte</i>
<i>Azienda ospedaliero-universitaria Careggi</i>	<i>Complesso Ospedaliero Careggi –CTO</i>
<i>Azienda ospedaliero-universitaria Meyer</i>	<i>Ospedale Pediatrico «A. Meyer»</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LEGGE 67 (Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008).

Scopo della proposta di legge è quello di introdurre alcune specifiche modifiche alla l.r. 40/2005 in linea con il processo riorganizzazione degli assetti del servizio sanitario regionale avviato con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale) e con l'ultima modifica alla l.r. 40/2005, apportata con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84.

La proposta di legge procede, inoltre, ad un adeguamento delle disposizioni rispetto a normative nazionali sopravvenute, quali, in particolare, il Decreto "Balduzzi" (D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) e il D. Lgs. 23 giugno 2011, 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

La proposta di legge, infine, apporta alcune puntuali modifiche alla l.r. 3/2008 volte a chiarire il trattamento contributivo spettante al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore amministrativo di ISPO.

Capo I – Modifiche al Capo II del Titolo IV della l.r. 40/2005

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005 per garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle asl, nel caso in cui la prevista deliberazione consiliare non dovesse essere adottata in termini utili per la ricostituzione del collegio. Si prevede, pertanto, che qualora il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provveda, nel periodo di prorogatio dell'organo stesso, il presidente della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 ter, comma 3 del d.lgs. 502/1992.

Capi II e III – Modifiche al capo III e III bis del Titolo V della l.r. 40/2005

Gli articoli 2 e 3 coordinano le norme sulle modalità di nomina del direttore di zona e del direttore della società della salute con l'articolo 40 bis, come recentemente modificato dalla l.r. 84/2015, che prevede gli elenchi anche per tali figure.

Capo IV - Modifiche al Capo IV del Titolo VII (Ente di Supporto tecnico amministrativo regionale – ESTAR) della l.r. 40/2005.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 contengono alcune disposizioni di adeguamento della disciplina di ESTAR al nuovo modello organizzativo del sistema sanitario, introdotto con legge regionale 84/2015. Inoltre, sono introdotte disposizioni volte a chiarire il trattamento contributivo del direttore generale e del direttore amministrativo, in allineamento alle corrispondenti figure delle aziende sanitarie.

Capo V – Modifiche al Capo I del Titolo VIII (Contabilità) della l.r. 40/2005.

L'articolo 9 per mero coordinamento del testo riconduce le attività di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle Aziende e degli enti del servizio sanitario regionale alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, che esprime parere obbligatorio vincolante.

Capo VI - Modifiche al Capo II del Titolo VIII (Contabilità) della l.r. 40/2005.

L'articolo 10 è dedicato alla istituzione della gestione sanitaria accentrata, in conformità all'articolo 22, comma 1 del D.Lgs.118/2011. **Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15** introducono modifiche alle disposizioni in materia di contabilità aziendale al fine di conformarle alle disposizioni nazionali sopravvenute in materia.

L'articolo 16 modifica l'articolo 126 della l. r. 40/2005 relativo al sistema budgetario delle aziende riproponendo un articolo oggetto di stralcio in sede di approvazione della l.r. 84/2015 che impartisce direttive specifiche per la formazione dei budget aziendali.

Capo VII - Modifiche al Titolo IX (Norme transitorie e finali) della l.r.40/2005.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 operano l'abrogazione di disposizioni transitorie della l.r. 40/2005, connesse ad interventi pregressi, che hanno ormai esaurito i loro effetti.

L'allegato A alla l.r. 40/2005, recante gli ambiti territoriali aziendali e le zone distretto che vi sono comprese, viene sostituito dal nuovo Allegato aggiornato (**articolo 25**).

Capo VIII - Modifiche alla legge regionale 3/2008

Gli **articoli 26, 27, 28 e 29** introducono disposizioni volte a chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo di ISPO, in allineamento alle corrispondenti figure delle aziende sanitarie.

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Prot. n. 5550 / 2.6

Firenze, 26 febbraio 2016

Oggetto: **proposta di legge n. 67**

- Al - Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Terza Commissione
e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Al Dirigente del Settore assistenza ai lavori d'aula e alla Conferenza di programmazione dei lavori. Nomine

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 3/2008 ed alla l.r. 84/2015.

PARERE ISTITUZIONALE OBBLIGATORIO (ex art. 46)

Seduta del 24 Febbraio 2016

Favorevole		A maggioranza			
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Bugliani Giacomo (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baldi Massimo (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capirossi Fiammetta (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marras Leonardo (PD)	Meucci Elisabetta (PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieroni Andrea (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vadi Valentina (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bianchi Gabriele (M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantone Enrico (M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Borghesi Claudio (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casucci Marco (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note e Osservazioni:

La Commissione, all'esito dell'esame dell'atto sotto il profilo di propria competenza, ha espresso **parere favorevole con le seguenti condizioni:**

All'articolo 1 che modifica l'articolo 41 bis della l.r. 40/2005, la formulazione proposta al **comma 1ter** di fatto prevede, a regime, che la deliberazione del Consiglio regionale, dai contenuti peraltro indefiniti, possa pervenire entro la scadenza dell'organo, consentendo oltre tale termine la designazione da parte del Presidente della Giunta anche in assenza di tale deliberazione consiliare. Ciò risulta non in linea con quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 della l.r. 5/2008 ai sensi del quale *"gli organi amministrativi di competenza della Regione...devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza"*. In altri termini, la c.d. prorogatio a cui l'organo va incontro una volta scaduto, costituisce una ipotesi patologica della vita di quest'ultimo, in cui, tra l'altro, le funzioni si devono limitare all'ordinaria amministrazione, ipotesi che non può essere presa in considerazione come una fase ordinaria. **Si propone, quindi, di stabilire il termine di 15 giorni antecedenti alla scadenza dell'organo quale data ultima entro cui il Consiglio possa esprimersi, decorso il quale il Presidente della Giunta può procedere comunque alla designazione.**

All'articolo 29, che modifica l'articolo 92 della l.r.84/2015, si osserva una proroga del Consiglio sanitario regionale attualmente in carica *sino al riordino* dello stesso che, si prevede, debba avvenire entro il 30 giugno 2016. Posto che il rispetto di tale data integra un mero impegno di natura politico-programmatica, né potrebbe essere diversamente, non potendo una legge vincolare il successivo esercizio dell'attività legislativa, il termine di scadenza della ulteriore proroga, di fatto ivi prevista, appare del tutto incerto. Si ricorda, a tale proposito, che la reiterazione della proroga, di cui non viene fissato un termine finale certo, secondo la giurisprudenza costituzionale potrebbe dar luogo ad una lesione dei principi del buon

andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione (cfr. Corte Cost.208/1992, e 339/2005). **Si propone, quindi, di inserire il termine del 30 giugno 2016 quale termine ultimo di scadenza del Consiglio in carica.**

La Commissione, inoltre, segnala le seguenti osservazioni:

All'articolo 9 che modifica l'articolo119 bis della l.r. 40/2005, è necessario chiarire il significato di *propedeutico* con riferimento al parere obbligatorio previsto al comma 3, ovvero se si intende un parere connotato da ulteriori elementi quali l'essere favorevole e/o vincolante.

All'articolo 14, che introduce nella l.r. 40/2005 l'articolo123 bis, al comma 1 si prevede la trasmissione al Consiglio regionale del bilancio economico annuale consolidato e del bilancio di esercizio consolidato del S.S.R., una volta approvati dalla Giunta regionale. Appare necessario chiarire se si tratta di una mera comunicazione degli stessi al Consiglio, ovvero se si tratta di una trasmissione, e in tal caso, a quali fini essa è prevista atteso che non si tratta di atti di cui all'articolo 37 comma 2 dello Statuto regionale.

La Responsabile P.O.
Maria Teresa Lumachi



La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto



Firenze, 29 gennaio 2016

Prot. 2631/2.6

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 3°

- e p. c.
- Al Presidente della Giunta regionale
 - All'Assessore proponente
 - Al Dirigente responsabile
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore dell'Area di Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale

Seduta del 29 gennaio 2016

Proposta di legge n. 67 "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 3/2008 e alla l.r. 84/2015".

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario	contrario con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO	X				
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE					


All'unanimità

X

A maggioranza
A maggioranza con motivazioni contrarie
di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Luciano Moratti



Proposta di legge n. 67 “Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 3/2008 e alla l.r. 84/2015”.

Proponente: Giunta regionale – Presidente Rossi; Assessore Saccardi

PARERE OBBLIGATORIO

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 29 gennaio 2016

Visti

- l'art. 66 dello statuto regionale;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Considerato che

con la proposta di legge in esame si intende:

- introdurre alcune specifiche modifiche alla l.r. 40/2005 in linea con il processo riorganizzazione degli assetti del servizio sanitario regionale avviato con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale) e con l'ultima modifica alla l.r. 40/2005, apportata con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84;
- adeguare le disposizioni alle normative nazionali sopravvenute, quali, in particolare, il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) e il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- apportare alcune modifiche alla l.r. 3/2008 volte a chiarire il trattamento contributivo spettante al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore amministrativo di ISPO;

Preso atto che

per quanto riguarda la l.r. 40/2005:

- si apportano alcune modifiche all'articolo 41 per garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle ASL, nel caso in cui la prevista deliberazione consiliare non dovesse essere adottata in termini utili per la ricostituzione del collegio. Si prevede, pertanto, che qualora il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provveda, nel periodo di *prorogatio* dell'organo stesso, il Presidente della Giunta regionale;
- si coordinano le norme sulle modalità di nomina del direttore di zona e del direttore della società della salute con l'articolo 40 bis, come recentemente modificato dalla l.r. 84/2015, che prevede gli elenchi anche per tali figure;
- vengono introdotte disposizioni volte a chiarire il trattamento contributivo del direttore generale e del direttore amministrativo, in allineamento alle corrispondenti figure delle aziende sanitarie;
- si introducono modifiche alle disposizioni in materia di contabilità aziendale al fine di conformarle alle disposizioni nazionali sopravvenute in materia;

per quanto riguarda le modifiche alla l.r. 3/2008:

- si introducono disposizioni volte a chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo di ISPO, in allineamento alle corrispondenti figure delle aziende sanitarie;

per quanto riguarda le modifiche alla l.r. 84/2015:

- si prevede che fino al riordino del Consiglio sanitario regionale, da effettuarsi entro il 30 giugno 2016, i componenti degli attuali organi del Consiglio rimangono in carica;

Visto

l'allegato A della proposta di legge in esame nel quale vengono definiti gli ambiti territoriali del servizio sanitario regionale, nonché gli ambiti aziendali e le zone distretto;

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di legge n. 67 "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 3/2008 e alla l.r. 84/2015".